

MODIFICHE REGOLAMENTO SIRM

Art. 11 – Gruppi Regionali

11.2

Sono Organi del Gruppo Regionale: l'Assemblea, nella quale hanno diritto di voto i Soci Ordinari, in regola con la quota associativa entro il 40° giorno precedente la data di apertura del seggio elettorale, ed i Soci Emeriti, ed il Comitato Direttivo, formato da nove componenti, cinque eletti dall'Assemblea (Presidente e quattro Consiglieri) e quattro di diritto (il Past-president, il Segretario Regionale del Sindacato Nazionale dell'Area Radiologica (se iscritto alla S.I.R.M.), il Rappresentante Regionale del Collegio Nazionale dei Dirigenti Ospedalieri e il Rappresentante Regionale dei Radiologi Liberi Professionisti. Gli ultimi due dovranno essere eletti in occasione del rinnovo del Gruppo Regionale con schede disgiunte. Il Presidente ed i Consiglieri eletti nominano al loro interno un Vice- Presidente ed un Segretario. La rappresentanza dei soci juniores nel comitato direttivo del gruppo regionale è normata dall'articolo 19 del regolamento.

11.3

Il Presidente e i quattro Consiglieri sono eletti disgiuntamente dall'Assemblea fra i Soci Ordinari del gruppo a scrutinio segreto e a maggioranza relativa; durano in carica due anni. Il Presidente e i Consiglieri possono essere rieletti consecutivamente per la stessa carica una sola volta.

Il Presidente eletto entra immediatamente a far parte del Comitato Direttivo della Sezione, senza diritto di voto. Diventerà Presidente a far data dal 1.1 dell'anno successivo al Congresso Nazionale SIRM, data in cui si insedieranno anche i Consiglieri eletti.

L'ultimo Presidente, in caso di rielezione del Presidente in carica può optare per il mantenimento dell'incarico di Past-president per altri due anni. Il Comitato Direttivo deve essere rinnovato negli anni dispari, in coincidenza con il raduno e viene ratificato in occasione del Congresso Nazionale S.I.R.M. Il Presidente del Gruppo Regionale dovrà comunicare al Presidente S.I.R.M., al Coordinatore dei Gruppi Regionali e ai Soci del Gruppo Regionale, attraverso il sito WEB S.I.R.M, l'indizione delle elezioni obbligatoriamente almeno 2 mesi prima delle stesse.

Le candidature alle cariche elettive del Comitato Direttivo ed alla carica di Presidente debbono essere inviate alla segreteria S.I.R.M. ed al Presidente uscente del Gruppo Regionale almeno 1 mese prima della data fissata per le elezioni, pena la nullità della candidatura.

Art. 11 – Gruppi Regionali

11.2

Sono Organi del Gruppo Regionale: l'Assemblea, nella quale hanno diritto di voto i Soci Ordinari, in regola con la quota associativa entro il 40° giorno precedente la data di apertura del seggio elettorale, ed i Soci Emeriti, ed il Comitato Direttivo, formato da nove componenti, cinque eletti dall'Assemblea (Presidente e quattro Consiglieri) e quattro di diritto (il Past-president, il Segretario Regionale del Sindacato Nazionale dell'Area Radiologica (se iscritto alla S.I.R.M.), il Rappresentante Regionale del Collegio Nazionale dei Dirigenti Ospedalieri e il Rappresentante Regionale dei Radiologi Liberi Professionisti. Gli ultimi due dovranno essere eletti in occasione del rinnovo del Gruppo Regionale con schede disgiunte. Il Presidente ed i Consiglieri eletti nominano al loro interno un Vice- Presidente ed un Segretario. **Fa inoltre parte del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, il Rappresentante Regionale dei Soci juniores.**

~~La rappresentanza dei soci juniores nel comitato direttivo del gruppo regionale è normata dall'articolo 19 del regolamento.~~

11.3

Il Presidente e i quattro Consiglieri sono eletti disgiuntamente dall'Assemblea fra i Soci Ordinari del gruppo a scrutinio segreto e a maggioranza relativa; durano in carica due anni. **Il Rappresentante Regionale dei Soci Juniores viene votato solo dai soci juniores del gruppo regionale con scheda separata; dura in carica due anni. Non è ammessa la contemporanea candidatura a Consigliere del Gruppo Regionale ed a Rappresentante Regionale dei Soci Juniores.**

Il Presidente, i Consiglieri **ed il Rappresentante Regionale dei soci juniores** possono essere rieletti consecutivamente per la stessa carica una sola volta.

Il Presidente eletto entra immediatamente a far parte del Comitato Direttivo della Sezione, senza diritto di voto. Diventerà Presidente a far data dal 1.1 dell'anno successivo al Congresso Nazionale SIRM, data in cui si insedieranno anche i Consiglieri eletti **ed il Rappresentante Regionale dei Soci Juniores.**

L'ultimo Presidente, in caso di rielezione del Presidente in carica può optare per il mantenimento dell'incarico di Past-president per altri due anni. Il Comitato Direttivo deve essere rinnovato negli anni dispari, in coincidenza con il raduno e viene ratificato in occasione del Congresso Nazionale

I candidati sono tenuti ad allegare un profilo curriculare e le principali linee programmatiche. I candidati alla carica di Presidente ed alla carica di Consiglieri devono essere, al momento della candidatura, Soci Ordinari SIRM, ed afferire al Gruppo Regionale corrispondente.

Il CD SIRM, verificate l'eleggibilità e la compatibilità, approva le candidature, che vengono successivamente pubblicizzate attraverso il sito web della SIRM; esse saranno ivi riportate, con congruo anticipo, con i relativi programmi ed i profili curricolari.

Sono eleggibili solo e soltanto i candidati ratificati dal CD SIRM, i cui nomi saranno riportati sulle schede di voto.

La composizione della Commissione Elettorale, proposta dal Presidente in carica del Gruppo, deve essere inviata non oltre 15 giorni prima dall'inizio del Congresso, alla Segreteria SIRM, che la invia al Presidente SIRM per la necessaria approvazione.

Le votazioni disgiunte per il Presidente ed i Consiglieri saranno ritenute valide solo e soltanto se si raggiunge il quorum di schede valide del 50%+1 dei votanti.

Al termine delle procedure elettorali, la Commissione elettorale invia il verbale delle elezioni, controfirmato dal presidente del seggio e dagli altri componenti, alla segreteria SIRM. I risultati delle elezioni saranno ratificati dal Consiglio Direttivo della SIRM nella prima riunione utile dopo le elezioni. I risultati saranno pubblicati sul sito e ne sarà data comunicazioni agli eletti ed al Comitato Direttivo del Gruppo in carica.

Se al termine delle votazioni vengono evidenziati vizi procedurali per mancato rispetto delle norme di Regolamento, è discrezione del CD SIRM non ratificare i risultati e ribandire la procedura elettorale.

Nel caso in cui, al termine delle procedure elettorali, non si raggiunga l'elezione del numero previsto dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo del Gruppo, incluso il Presidente, il CD SIRM provvederà a ribandire le elezioni per la copertura delle cariche non attribuite.

S.I.R.M. Il Presidente del Gruppo Regionale dovrà comunicare al Presidente S.I.R.M., al Coordinatore dei Gruppi Regionali e ai Soci del Gruppo Regionale, attraverso il sito WEB S.I.R.M, l'indizione delle elezioni obbligatoriamente almeno 2 mesi prima delle stesse.

Le candidature alle cariche elettive del Comitato Direttivo, alla carica di Presidente ed a **Rappresentante Regionale dei Soci Juniores** debbono essere inviate alla segreteria S.I.R.M. ed al Presidente uscente del Gruppo Regionale almeno 1 mese prima della data fissata per le elezioni, pena la nullità della candidatura.

I candidati sono tenuti ad allegare un profilo curriculare e le principali linee programmatiche.

I candidati alla carica di Presidente ed alla carica di Consiglieri devono essere, al momento della candidatura, Soci Ordinari SIRM, ed afferire al Gruppo Regionale corrispondente. **Il Rappresentante Regionale dei Soci Juniores deve essere, al momento della candidatura, Socio Juniores SIRM, ed afferire al Gruppo Regionale corrispondente.**

Il CD SIRM, verificate l'eleggibilità e la compatibilità, approva le candidature, che vengono successivamente pubblicizzate attraverso il sito web della SIRM; esse saranno ivi riportate, con congruo anticipo, con i relativi programmi ed i profili curricolari.

Sono eleggibili solo e soltanto i candidati ratificati dal CD SIRM, i cui nomi saranno riportati sulle schede di voto.

La composizione della Commissione Elettorale, proposta dal Presidente in carica del Gruppo, deve essere inviata non oltre 15 giorni prima dall'inizio del Congresso, alla Segreteria SIRM, che la invia al Presidente SIRM per la necessaria approvazione.

Le votazioni disgiunte per il Presidente, i Consiglieri ed il **Rappresentante Regionale dei Soci Juniores** saranno ritenute valide solo e soltanto se si raggiunge il quorum di schede valide del 50%+1 dei votanti.

Al termine delle procedure elettorali, la Commissione elettorale invia il verbale delle elezioni, controfirmato dal presidente del seggio e dagli altri componenti, alla segreteria SIRM. I risultati delle elezioni saranno ratificati dal Consiglio Direttivo della SIRM nella prima riunione utile dopo le elezioni. I risultati saranno pubblicati sul sito e ne sarà data comunicazioni agli eletti ed al Comitato Direttivo del Gruppo in carica.

Se al termine delle votazioni vengono evidenziati vizi procedurali per mancato rispetto delle norme di Regolamento, è discrezione del CD SIRM non ratificare i risultati e ribandire la procedura elettorale.

Nel caso in cui, al termine delle procedure elettorali, non si raggiunga l'elezione del numero previsto dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo del Gruppo, incluso il Presidente, il CD SIRM provvederà

a ribandire le elezioni per la copertura delle cariche non attribuite.

Art. 19 – Consulta Nazionale dei Giovani Radiologi

E' istituita la Consulta Nazionale dei Giovani Radiologi della SIRM che ha lo scopo di stimolare la partecipazione alla vita societaria dei soci juniores. La Consulta Nazionale è formata da un rappresentante juniores per ogni gruppo regionale che dovrà essere eletto durante il rinnovo delle cariche del gruppo regionale di appartenenza. Il mandato del rappresentante ha durata biennale. L'eletto fa parte del comitato direttivo del gruppo regionale senza diritto di voto.

La candidatura deve essere presentata 1 mese prima delle votazioni con lettera o e-mail al Presidente del G.R. in scadenza ed alla Segreteria S.I.R.M.

Il candidato regionale viene votato solo dai soci juniores del gruppo regionale con scheda separata. Non è ammessa la contemporanea candidatura a consigliere del gruppo regionale ed a rappresentante regionale della consulta.

La Consulta è coordinata da un consigliere eletto nel CD della SIRM, su designazione del Presidente della SIRM, Deve riunirsi almeno 1 volta all'anno e trasmette il verbale della riunione al Consiglio Direttivo.

La Consulta Nazionale, in accordo con il Consiglio Direttivo della S.I.R.M., può utilizzare, per dare informativa agli iscritti, gli organi di informazione della S.I.R.M.

Art. 19 – S.I.R.M. Giovani

19.1

E' istituita la **SIRM Giovani** che ha lo scopo di:

- favorire l'aggregazione e la reciproca conoscenza dei "giovani" radiologi italiani fino al 33° anno di età (Soci Juniores);
- incentivare la partecipazione attiva nella vita della SIRM;
- promuovere la ricerca scientifica e lo scambio di informazioni medico-scientifiche favorendo gli scambi culturali e di idee tra gli specialisti e gli specializzandi di Radiologia, di Area Radiologica e di altre branche specialistiche;
- prevedere costante interazione con analoghe aggregazioni di "giovani" di altre Società Scientifiche e con SNR Giovani.

19.2

La SIRM Giovani è formata da un Comitato di Direzione (CD) che prevede 5 Consiglieri che, una volta eletti, indicano il loro Coordinatore.

Sono eleggibili alla carica di Consiglieri ciascun Socio Juniores in regola con la quota d'iscrizione SIRM che non ricopra, o sia eventualmente candidato a ricoprire, altre cariche istituzionali SIRM.

I Consiglieri restano in carica 2 anni e non sono rieleggibili.

19.3

I Consiglieri sono eletti a maggioranza semplice (50%+1 dei votanti) dai Soci SIRM Juniores durante il Congresso Nazionale SIRM. Non è ammesso il voto per posta. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, ed i risultati vengono resi noti al termine dell'Assemblea Generale.

Lo svolgimento delle elezioni è curato dalla Commissione Elettorale della SIRM.

Per la presentazione delle candidature si fa riferimento alle stesse norme contenute nel Regolamento SIRM (Art. 5.1).

NORMA TRANSITORIA: le prime elezioni sulla base del seguente articolo di Regolamento si svolgeranno nell'ambito del CN SIRM 2018. Fino a tale data il CD SIRM individuerà un Comitato di Direzione SIRM Giovani che, unitamente ai rappresentanti juniores dei Gruppi Regionali, si occuperà delle iniziative messe in atto.

19.4

Il Coordinatore del Comitato di Direzione di SIRM Giovani si relaziona con il Delegato SIRM Giovani che viene proposto dal Presidente della SIRM ed approvato dal CD. Il Coordinatore del Comitato di Direzione di SIRM Giovani può essere invitato a partecipare alle riunioni del CD SIRM.

	<p>19.5 Il Comitato di Direzione di SIRM Giovani deve interfacciarsi costantemente con i rappresentanti juniores dei Gruppi Regionali e, almeno una volta l'anno, convocarli presso una sede istituzionale e trasmettere il verbale della riunione al CD SIRM.</p> <p>19.6 La SIRM rende disponibile sul proprio sito web uno spazio specifico a favore di SIRM Giovani che sarà gestito dal Comitato di Direzione di SIRM Giovani unitamente al Delegato SIRM Giovani ed al Responsabile del Sito WEB della SIRM.</p>
--	--

<p>Art. 20 - Incompatibilità</p> <p>Il Presidente della S.I.R.M. ed il Presidente eletto sono incompatibili con ogni altra carica od incarico societario.</p> <p>I presidenti di altre società sono incompatibili con la Presidenza della S.I.R.M..</p> <p>I componenti del Consiglio Direttivo, eletti e nominati, sono incompatibili con le cariche di presidente di gruppi regionali e sezioni di studio.</p> <p>Non è possibile cumulare più di una carica elettiva nell'ambito dei gruppi regionali e delle sezioni di studio</p> <p>I Proviviri ed i Revisori dei conti sono incompatibili con tutte le cariche societarie.</p> <p>Il Presidente e/o i consiglieri eletti nei Gruppi Regionali o nelle Sezioni di Studio non possono candidarsi a ricoprire nuove cariche societarie se il loro inizio non coincide con il termine del mandato in corso, anche in caso di dimissioni.</p> <p>Deroghe possono essere autorizzate dal CD specificando le motivazioni.</p>	<p>Art. 20 - Incompatibilità</p> <p>Il Presidente della S.I.R.M. ed il Presidente eletto sono incompatibili con ogni altra carica od incarico societario.</p> <p>I presidenti di altre società sono incompatibili con la Presidenza della S.I.R.M..</p> <p>I componenti eletti con diritto di voto del Consiglio Direttivo sono incompatibili con ogni altra carica od incarico societario.</p> <p>Non è possibile cumulare più di una carica elettiva nell'ambito dei Gruppi Regionali e delle Sezioni di Studio.</p> <p>I Proviviri ed i Revisori dei conti sono incompatibili con le cariche societarie che prevedono diritto di voto.</p> <p>Il Presidente e/o i consiglieri eletti nei Gruppi Regionali o nelle Sezioni di Studio non possono candidarsi a ricoprire nuove cariche societarie che prevedono diritto di voto, se il loro inizio non coincide con il termine del mandato in corso, anche in caso di dimissioni.</p> <p>Deroghe possono essere autorizzate dal CD specificando le motivazioni.</p>
--	--